



DELIBERAZIONE N° VIII / 09917 Seduta del 29 LUG 2009

ROBERTO FORMIGONI

Presidente

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente
DAVIDE BONI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA
STEFANO MAULLU
FRANCO NICOLI CRISTIANI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta

del Vice Presidente Giovanni Rossoni

Oggetto

PROCEDURE E MODALITÀ OPERATIVE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE, NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI PERSONALE DA INQUADRARE NEI LIVELLI ECONOMICI E FUNZIONALI PER I QUALI È PREVISTO IL SOLO REQUISITO DELL'ASSOLVIMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. MODIFICHE ALLA DGR N. 4890/2007 (ART. 5, L.R. N. 22/2006)

CORRETTO
DUFFALO

Il Dirigente **Ada Fiore**

Il Direttore Generale **Roberto Alboretti**

L'atto si compone di 5 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTI:

- l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, recante norme in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento mirato dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n. 59, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che demanda alle Regioni la definizione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- il D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999 n.144", come modificato dal d.lgs. 297/02, che attribuisce alle Regioni la potestà normativa in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, demandando ad appositi atti la definizione delle relative modalità di attuazione;
- il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 35 che disciplina l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" la quale, in attuazione del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro avviato a livello nazionale, ha introdotto un'ampia riforma che contribuisce ad innovare profondamente il mercato del lavoro, riconoscendo alle Province un importante ruolo nel modello di governo regionale mediante l'attribuzione di specifiche funzioni amministrative;

RICHIAMATO in particolare l'art. 5 della l.r. 22/2006 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 117, comma 2, lett. g) della Costituzione, provvedono all'avviamento a selezione di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo sulla base delle procedure definite dalla Giunta regionale e con le modalità di seguito indicate:

- richiesta alla Provincia competente per territorio;
- reclutamento autonomo, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso, nonché contestuale comunicazione alla Provincia di competenza;

U.O. Attuazione delle riforme

La Dirigente

Ad. P. 



EVIDENZIATO che con D.G.R. n. VIII/4890 del 15 giugno 2007 sono state definite le modalità di formazione delle graduatorie, nonché le procedure e le modalità per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni del citato personale di cui all'art. 5 della l.r. 22/2006, anche al fine di garantirne l'attuazione omogenea da parte delle amministrazioni provinciali nei rispettivi ambiti territoriali;

RILEVATO in particolare che la citata D.G.R. n. 4890/2007 (Allegato "A", Paragrafo 2) individua, tra l'altro, il carico familiare quale criterio di riferimento per la formulazione delle graduatorie per l'avviamento a selezione degli aventi diritto all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni,

RILEVATO altresì che nel paragrafo 2 dell'Allegato "A" della citata D.G.R. 4890/2007 sono individuate le seguenti condizioni affinché sussista il requisito del carico familiare:

- la convivenza risultante dallo stato di famiglia;
- l'averne uno o più soggetti "fiscalmente a carico";

EVIDENZIATO che la nozione di "soggetto fiscalmente a carico" è contenuta nell'art. 12 del T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n. 917, e successive modificazioni e integrazioni) che prevede che il carico familiare con riferimento ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, debba essere suddiviso, salvo diverso patto tra i genitori, nella misura del 50 per cento tra i genitori stessi;

PRESO ATTO, pertanto, che per i figli fiscalmente a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, non è richiesto lo status di convivenza con il genitore perché lo stesso possa fruire delle conseguenti detrazioni fiscali, come disciplinato all'art. 12 del TUIR;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica del paragrafo 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 4890/2007, eliminando il requisito della "convivenza risultante dallo stato di famiglia" per quanto concerne i figli a carico, nei seguenti termini:

"Dopo il primo alinea deve essere aggiunto il secondo alinea:

"Per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, non è necessaria la sussistenza della condizione della 'convivenza come risultante dallo stato di famiglia' ma per la definizione del carico familiare deve farsi riferimento alla vigente normativa fiscale e,

U.O. Attuazione delle riforme
La Dirigente
A. B. B.



precisamente alle disposizioni recate dall'art. 12, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni ”.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la modifica del paragrafo 2 dell'Allegato A della D.G.R. 4890/2007, eliminando il requisito della “convivenza risultante dallo stato di famiglia” per quanto concerne i figli a carico, nei seguenti termini:
*“Dopo il primo alinea deve essere aggiunto il secondo alinea:
“Per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, non è necessaria la sussistenza della condizione della ‘convivenza come risultante dallo stato di famiglia’ ma per la definizione del carico familiare deve farsi riferimento alla vigente normativa fiscale e, precisamente alle disposizioni recate dall'art. 12, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni ””.*
2. di stabilire che eventuali variazioni del carico fiscale relative al nucleo familiare, atte ad incidere sul punteggio della graduatoria, dovranno essere dimostrate mediante adeguata certificazione che attesti l'innovato stato di fatto;
3. di stabilire altresì che le Amministrazioni provinciali provvedano a dare attuazione alle disposizioni della presente deliberazione individuando per i rispettivi territori le opportune modalità applicative ed organizzative;

U.O. Attuazione delle riforme
La Dirigente

Atto Fiore



-
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL SEGRETARIO

Mario Piloni



U.O. Attuazione delle riforme
La Dirigente
[Signature]